



Formazione regionale DD.SS./Referenti EDS



STUDENTI E STUDENTESSE IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

Bruna Baggio
Referente regionale SiO e ID

Studenti e studentesse in Ospedale e in ID

La logica di fondo:

- ✓ Salvaguardia **diritto alla salute** e alla **conclusione** dell'anno
- ✓ Attenzione al **percorso effettivamente svolto**
- ✓ Necessità di svolgere gli **scritti in presenza**

Scrutini (art.3 c. 4)

Lo scrutinio del candidato/a può essere svolto **dei docenti della SiO oppure del CDC della scuola di appartenenza** in relazione al **periodo trascorso in ospedale:**

- a) «nel caso in cui la **frequenza dei corsi** di istruzione, funzionanti **in ospedali** o in luoghi di cura, **abbia una durata pari o inferiore**, con riferimento al numero dei giorni, **rispetto a quella nella classe di appartenenza**, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza** elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. **Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;**

Scrutini (art.3 c. 4)

b) nel caso in cui **la frequenza dei corsi** di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **abbia una durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i **docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione**, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza.

Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri»

Scrutini: Nota USR prot. 8305 – 5.4.2022

In **particolari situazioni**, ove gli **elementi di valutazione acquisiti dalla scuola di appartenenza** siano **comunque più rilevanti o prossimi nel tempo** e appaiano, per intesa tra le due scuole, **comunque più significativi**, sempre **per intesa** lo svolgimento dello scrutinio di ammissione **potrà essere effettuato comunque dalla scuola di appartenenza.**

Costituzione delle commissioni (art. 12 c. 4)

Nel caso in cui il candidato/a abbia frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedali** o in luoghi di cura per una **durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, rispetto **a quella nella classe di appartenenza**, sono costituite dall'USR, su segnalazione del dirigente/coordinatore, **commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale** che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.

In Lombardia non sarà possibile:

- ✓ Non sono presenti in SiO docenti con cattedre intere
- ✓ Spesso sono membri interni nelle loro scuole

Effettuazione esami fuori dalla sede (art. 8)

Gli esami possono essere svolti **fuori dalla sede scolastica** (in ospedale, casa di cura, carcere, casa famiglia, residenza dello studente in ID) dietro **autorizzazione dell'USR allo spostamento della commissione.**

«I **Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica** di candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali o **detenuti**, o comunque **impossibilitati a lasciare il proprio domicilio** nel periodo dell'esame per **ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19**, **autorizzando**, ove ne ravvisino l'opportunità, **le commissioni a spostarsi** anche fuori provincia o regione.

In tale ipotesi, **le prove scritte** sono effettuate, di norma, **nella sessione suppletiva**»

Effettuazione esami fuori dalla sede: sintesi

- ✓ **Domanda** del candidato corredata da **adeguata documentazione** (clinica)
- ✓ **Richiesta trasmessa all'USR** (Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti)
- ✓ **Autorizzazione dell'USR** allo spostamento della commissione
- ✓ **Richiesta di sessione suppletiva**

Attenzioni:

- ✓ Verifica della **connettività nella sede esterna** e della presenza di una **stampante**
- ✓ Se a domicilio: **verifica delle condizioni logistiche/psicologiche**
- ✓ Presenza del **referente del plico telematico** (prima prova)
- ✓ Estrazione della seconda prova a partire da una **nuova terna di prove**

Colloquio in videoconferenza (art. 8 c.2)

2. I candidati che, **per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti**, non possono lasciare il proprio domicilio per **l'effettuazione del colloquio** inoltrano al presidente della commissione d'esame **motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza**, corredandola di idonea documentazione.

Il **presidente** della commissione **dispone la modalità d'esame in videoconferenza**. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, **che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza**, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.